AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER L'APPLICAZIONE DELLE LEGGI 21 LUGLIO 1960, N. 739, 14 FEBBRAIO 1964, N. 38 E 26 LUGLIO 1965, N. 969, ANCHE A FAVORE DELLE AZIENDE AGRICOLE DANNEGGIATE DALLE CALAMITA' NATURALI VERIFICATESI POSTERIORMENTE AL 31 AGOSTO 1965

Art. 1

L'autorizzazione di spesa disposta dall'articolo 1 della legge 26 luglio 1965, n. 969, e' aumentata, per gli interventi previsti dall'articolo 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739, a favore delle aziende agricole danneggiate da calamita' naturali e da eccezionali avversita' atmosferiche verificatesi dopo il 31 agosto 1965, di lire 10.000 milioni in ragione di lire 3000 milioni per l'esercizio finanziario 1965 e di lire 7000 milioni per l'esercizio 1966. Il secondo comma dell'articolo 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739, e' cosi' modificato: "Possono altresi' essere concessi contributi per la ricostituzione dei capitali di conduzione, che non trovano reintegrazione e compenso per effetto della perdita del prodotto o del danno sofferto dalle colture e dagli allevamenti, anche quando le aziende non abbiano subito danni nelle strutture fondiarie".

Versione in vigore dal 26 dicembre 1965, non più in vigore dal 22 dicembre 2008 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Autorizzazione di spesa per l'applicazione delle leggi 21 luglio 1960, n. 739, 14 febbraio 1964, n. 38 e 26 luglio 1965, n. 969, anche a favore delle aziende agricole danneggiate dalle calamita' naturali verificatesi posteriormente al 31 agosto 1965
Estremi	Legge 29 novembre 1965, n. 1314
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 11 dicembre 1965

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/autorizzazione-di-spesa-per-l-applicazione-delle-leggi-21-luglio-1960/art-1/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it